

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

18653/2013

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
del danno -
Condominio -
Parti comuni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24374/2007

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

R.G.N. 27531/2007

Dott. MAURIZIO MASSERA

- Consigliere -

Cron. 18653

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Rel. Consigliere -

Rep. 3028

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Ud. 14/05/2013

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24374-2007 proposto da:

CONDOMINIO VIA (....) (già

CONDOMINIO) in persona

dell'Amministratore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio

dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato CERRI DAVIDE giusta

delega in atti;

- *ricorrente* -**contro**

COMUNE DI LIVORNO in persona del Sindaco pro tempore

2013

1056

Dott. A C , elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato MACCHIA
PAOLO giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

CP , CM ;

- intimati -

nonchè da

RM , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO VENCESLAI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIRARDI MASSIMO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA (.....) , COMUNE DI LIVORNO,
CP ;

- intimati -

sul ricorso 27531-2007 proposto da:

CP , elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ,
rappresentato e difeso dall'avvocato BASSANO PAOLO
giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

CONDOMINIO VIA (.....) (già CONDOMINIO

.....) , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo
studio dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERRI
DAVID giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

COMUNE DI LIVORNO, RM , CURATORE DEL
FALLIMENTO P S.C.R.L.;

- **intimati** -

nonchè da

RM , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell'avvocato
STUDIO VENCESLAI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIRARDI MASSIMO;

- **ricorrente incidentale** -

contro

CONDOMINIO VIA (.....) , COMUNE DI LIVORNO,
CP ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1663/2006 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2006,
R.G.N. 1792-1848-1862/A/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito l'Avvocato CLAUDIO BERLIRI;

udito l'Avvocato MASSIMO GIRARDI;

udito l'Avvocato PAOLO MACCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto
dei ricorsi incidentali;



CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RM propose appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Livorno lo aveva condannato, in solido con il Fallimento P srl (già Cooperativa R) e CP , al risarcimento dei danni, nella misura del 50%, in favore del Condomino

, riconoscendo la responsabilità del Comune di Livorno per il restante 50%.

Con separati atti proposero appello anche il Comune di Livorno e CP .

Gli appelli furono riuniti.

La Corte d'Appello, con sentenza del 21.10.2006, in accoglimento degli appelli proposti dal CP e dal Comune di Livorno, rigettò la domanda proposta nei loro confronti dal Condominio, mentre, in parziale accoglimento di quello proposto dal RM , ridusse la somma dallo stesso dovuta al Condominio.

Ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati da memoria, il Condominio via (.....) (già Condominio).

Resistono con controricorsi il Comune di Livorno, RM e CP .

Il RM ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi.

Anche il CP ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo illustrato da memoria.

Ad entrambi i ricorsi, incidentale e condizionato, resiste con controricorso il Condominio via (....) .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Gli stessi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l'art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. 

Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta

insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 *bis* c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della

questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l'art. 366 *bis* c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta - ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a *dicta* giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo *iter* argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (cd. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero

delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).

Ricorso incidentale RM

Va per primo esaminato, per la priorità logico - giuridica delle censure con lo stesso avanzate, il ricorso incidentale proposto da RM .

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia art. 360 n. 2 e n. 4 *erronea applicazione dell'art. 52 l.f.- vizio insanabile delle sentenze di I e II grado.*

Il motivo non è fondato.

Da un lato, deve rilevarsi che l'interesse a far valere un tale motivo di censura spetterebbe al Fallimento della

P scrl (già Cooperativa R)che, viceversa, non si è neppure costituito nel presente giudizio; dall'altro, deve escludersi che il giudizio in corso possa essere dichiarato estinto per l'intervenuto fallimento.

L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti - come nella specie - opera, infatti, anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito - e quindi l'improcedibilità della domanda non proposta con il rito fallimentare -, mentre l'azione nei confronti del coobbligato

in bonis può procedere con il rito ordinario (Cass. ord. 2.2.2010 n. 2411; v. anche Cass. 24.2.2011 n. 4464).

Correttamente, quindi, la Corte di merito, nel rilevare che l'atto di riassunzione (a seguito della dichiarazione di fallimento della P srl) era stato notificato al curatore del fallimento senza alcun riferimento al suo intendimento di ottenere una sentenza che, non opponibile al fallimento, avrebbe potuto realizzare i suoi effetti soltanto nei confronti del fallito tornato *in bonis*, ha dichiarato " l'improseguibilità della domanda proposta dal Condominio nei confronti del Fallimento P ".

Con il secondo motivo si denuncia l'applicabilità dell'art. 2236 c.c.; omessa motivazione sulla questione da parte della Corte d'appello: art. 360 n. 5 c.p.c..

Il motivo che, potrebbe essere definito inammissibile per la genericità del quesito posto al termine della sua illustrazione, è, in ogni caso, infondato.

La Corte di merito è giunta all'affermazione di responsabilità del RM sulla base di un percorso logico - argomentativo corretto ed esaustivo, corroborato dalle risultanze delle indagini tecniche disposte, dapprima a scopo preventivo e, successivamente, al fine di accertare le cause dell'inondazione.

Ne ha imputato le ragioni alla " mancanza di un progetto di sistemazione idraulica dell'area, che riguardasse innanzitutto uno studio idrologico dei bacini e un progetto di sistemazione

idraulica per la regimazione delle acque superficiali prima di giungere al manufatto di imbocco".

Ed ha evidenziato che " A tale carenza (della quale il progettista doveva essere ben consapevole) si è assommata l'inadeguatezza del progetto RM , redatto senza il conforto di alcuna verifica teorica che, seppure valido - secondo il CTU - rispetto al dimensionamento delle canalizzazioni, presentava delle carenze determinanti .."; chiarendo quali fossero e concludendo per l'attribuzione di responsabilità al RM " il quale, in quanto autore dei disegni esecutivi e di tutti i dettagli dell'opera di imbocco, tra cui l'applicazione delle griglie, non può trincerarsi dietro una scarsa conoscenza tecnica specifica per fuggire all'attribuzione di paternità del progetto e della conseguente responsabilità per la sua inadeguatezza, quando semmai quell'impreparazione avrebbe dovuto consigliarlo a non impegnarsi in un compito per il quale non si sentiva all'altezza".

Tali essendo le ragioni del riconoscimento di responsabilità del RM , nessuna violazione dell'art. 2236 c.c. è imputabile alla Corte di merito che, nell'escludere la qualifica di progetto al "semplice calcolo di verifica idraulica" effettuata dal prof. V. M. , né ha correttamente attribuito la paternità all'effettivo progettista, appunto il RM .

Ricorso principale

Con il primo motivo il ricorrente Condominio denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1669 e 2236 c.c..

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito è giunta ad escludere la responsabilità del CP - affermata dal primo giudice senza " alcuna motivazione " - per l'assorbente considerazione che i profili di responsabilità derivavano dalle carenze tipologiche del progetto dell'opera; non imputabile, perciò, al direttore dei lavori.

Il ricorrente non chiarisce quali sarebbero in concreto le violazioni in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per non avere affermato le ragioni di responsabilità del direttore dei lavori.

Peraltro, deve rilevarsi che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che coinvolgono l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire.

Il suo comportamento, perciò, deve essere valutato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto*.

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Di qui l'affermazione di responsabilità del professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

In particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nella sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi; e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 24.4.2008 n. 10728; v. anche Cass. 21.5.2012 n. 8014).

Ma se così è, gli errori e le carenze progettuali, causativi dell'evento dannoso non possono certo - come ha correttamente affermato la Corte di merito - imputarsi al direttore dei lavori, al progetto estraneo, il quale deve sorvegliare, non l'idoneità in sé del progetto, ma la sua progressiva esecuzione secondo le regole delineate.

Ciò che, nella specie, sarebbe stato, in ogni caso irrilevante, per il difetto di nesso teleologico tra l'evento dannoso e le cause dello stesso; vale dire le carenze tipologiche del progetto dell'opera.

Con il secondo motivo si denuncia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, in riferimento all'esenzione da responsabilità del comune di Livorno conseguente all'aver richiesto la dovuta autorizzazione alla provincia, ente responsabile per i vincoli idrogeologici, e nel ritenuto difetto di prova sull'omessa manutenzione dei bacini dei torrenti causa dell'inondazione.

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha dato ampio conto (pagg. 11-12 della sentenza) delle ragioni per le quali ha ritenuto non sussistere alcun profilo di responsabilità del Comune di Livorno, sia per avere richiesto alla Provincia l'autorizzazione prevista per le zone soggette a vincolo idrogeologico, sia per i necessari sopralluoghi e controlli, svolti con riferimento alla manutenzione dei bacini in questione.

Trattasi di accertamenti di fatto, incensurabili, perché correttamente motivati, in questa sede.

Con il terzo motivo si denuncia *in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del procedimento, in riferimento all'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del condominio per quanto concerne il diritto al risarcimento dei danni per le parti del fabbricato ritenute di proprietà esclusiva, sollevata per la prima volta in grado di appello, in dispregio del principio di non contestazione ed in violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c., 116, 167, 183 c.p.c..*

Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

La Corte di merito, nel ritenere fondata l'eccezione - che pare essere stata sollevata soltanto nel giudizio di appello - " che il Condominio non era in alcun modo legittimato a domandare il risarcimento dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro proprietà esclusive ", afferma che "nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta palesemente che la domanda era proposta dal Condominio (in nome dell'amministratore), che dunque era legittimato ad agire solo ed esclusivamente per conseguire il risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni" indicando, poi, quali fossero tali opere.

Una tale affermazione sarebbe corretta se effettivamente la controversia avesse affrontato il tema del risarcimento dei

danni arrecati, da un lato, alle parti comuni dell'edificio, e dall'altro, a quelle esclusive dei singoli condomini.

Ma un tale rilievo non pare abbia formato oggetto di esame nel giudizio davanti al primo giudice, né dalla sentenza impugnata si trae un diverso convincimento.

E', infatti, soltanto nella indicazione dei motivi di appello del RM (pag. 2 della sentenza "svolgimento del processo"), che, al punto 3), la Corte di merito riporta " la sentenza era errata nella parte in cui aveva liquidato in favore del condominio tutti i danni, descritti nel corso dell'ATP e quantificati dal CTU, non avendo considerato che nel novero di questi erano inclusi anche quelli patiti dai singoli condomini nelle loro proprietà esclusive, per i quali il codominio non era in alcun modo legittimato".

Ma un effettivo accertamento non è stato compiuto dalla Corte di merito, e, allo stato, non è dato sapere se, effettivamente, vi fosse contestazione fra danni riferiti alle parti comuni e danni relativi alle parti esclusive, di proprietà dei singoli condomini.

In senso diametralmente opposto depongono, tuttavia, una serie di elementi non contestati.

In primis, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio - di cui si dà conto nel ricorso -, nel quale sono elencati i danni, ed ai quali il consulente tecnico d'ufficio ha fatto riferimento per l'accertamento della loro sussistenza e per la loro quantificazione e liquidazione; con il

• riferimento ai soli danni alle strutture indicate, ritenute parti comuni.

In secondo luogo, le conclusioni delle parti attrici (Condominio ed all'epoca Condominio " ") - come riportato in ricorso - fanno riferimento a "tutti i danni dagli stessi subiti dalle parti condominiali degli edifici".

Ancora la mancata contestazione, e quindi, individuazione, negli elaborati peritali, di una distinzione fra parti comuni ed esclusive.

A fronte di tali emergenze, il motivo di appello relativo ad una tale contestazione non risulta supportato da alcun elemento; con la conseguenza che la decisione sul punto - al di là della sua stringatezza - non offre alcun quadro normativo e probatorio di riferimento.

Saranno questi gli accertamenti cui il giudice di rinvio sarà tenuto, unitamente alle considerazioni relative alla sussistenza di un mandato assembleare all'amministratore per l'eventuale tutela delle ragioni creditorie anche dei singoli condomini (sul punto v. anche Cass. 4.2.2010 n. 2584; Cass. 20.9.2012 n. 15838; Cass. 28.5.2003 n. 8520).

Con il quarto motivo si denuncia *in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1128, 1130, 1131, 1669 c.c. , in riferimento al ritenuto difetto di rappresentanza*

dell'amministrazione del condominio per le porzioni di proprietà esclusiva, nei limiti di dette norme.

Il motivo non è fondato.

In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva (Cass. 8.11.2010 n. 22656).

Ma nella specie, da un lato non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1669 c.c., né la fattispecie evocata dall'art. 1128 c.c., , dall'altro, se si fosse trattato di porzioni di proprietà esclusiva, sarebbe stato necessario il mandato rappresentativo dei singoli condomini per promuovere le relative azioni risarcitorie.

Con il quinto motivo si denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 92 c.p.c. , in riferimento alla compensazione delle spese operata tra il condominio e l'appellante arch. RM .

Il motivo resta assorbito dalla conclusioni raggiunte in ordine al ricorso principale, le cui ragioni di fondatezza del terzo

motivo condurranno ad una nuova regolamentazione delle spese da parte del giudice del rinvio.

Ricorso incidentale condizionato CP

Con unico motivo il ricorrente incidentale condizionato denuncia il *capo della sentenza con la quale la Corte d'Appello - pur avendo riconosciuto che la riassunzione del giudizio nei confronti del Curatore Fallimentare della P* dopo la sua interruzione "si pone in chiaro conflitto con il sistema disposto dagli artt. 52 e segg. L.F." - ha ommesso poi di pronunciarsi sulla eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellante.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Pur risolvendosi in una declaratoria di infondatezza per le ragioni già indicate con l'esame del primo motivo del ricorso incidentale RM , infatti, la posizione di parte vittoriosa del CP nei confronti del Condominio - ribadita in questa sede con il rigetto del primo motivo del ricorso del Condominio - esclude un suo interesse all'esame del ricorso incidentale condizionato, che propone una questione di rito già esaminata dalla Corte di merito con l'implicito rigetto dell'eccezione di estinzione dell'intero giudizio (v. sul punto S.U. 6.3.2009 n. 5456; S.U. .11.2009 n. 23318; S.U. 25.3.2013 n. 7381).

Conclusivamente, sono rigettati il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale del RM , e sono dichiarati assorbiti l'incidentale

condizionato del CP ed il quinto motivo del ricorso principale.

E' accolto il terzo motivo dello stesso ricorso principale; la sentenza è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale del RM, dichiara assorbito l'incidentale condizionato del CP. Rigetta il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto. Accoglie il terzo motivo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso il 14 maggio 2013 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Il Consigliere Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

6 AGO 2013

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA